Città di Antrodoco

Provincia .di Rieti

Corso Roma, 15 – 02013 Antrodoco

Prot. 7319 del 10.09.2014

ORIGINALE UFFICIO TECNICO

N° 43 DEL 09-09-2014

OGGETTO: COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI SOLI RESIDUI VEGETALI DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 179 del Codice dell'Ambiente la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

1. prevenzione
2. preparazione per il riutilizzo
3. riciclaggio
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
5. smaltimento

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che è consentito discostarsi in via eccezionale nell' ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse

RAVVISATO CHE:

- l'art. 184 comma 3 lettera a) definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- l'art. 185 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera t) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale 7/2005 della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi ma all'art. 92 prevede "Condizioni per l'uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedenti art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

PRESO ATTO CHE:

- il territorio di questo Comune ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali castagneti, olivi, viti, ecc.;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola, pratica volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

PRESO ATTO che non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché ad oggi non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti idonei. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

CONSIDERATO che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinamento dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse;

VISTO l'art. 191 del D.lgs 152/2006 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO il D.lgs 91 del 24/6/2014 recante "disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" entrato in vigore il 25/6/2014;

VISTO in particolare l'art. 14 c: 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis c. 6 del D. Lg.vo 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco , in caso di combustione in loco delle stesse, consentendo la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi individuato con decreto Regionale effettuare la combustione dei vegetali agricoli e forestali;

VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs 152/2006;
VISTO il Regolamento Forestale della Regione Lazio 7/2005;
VISTO il D.lgs 91/2014;

ORDINA

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, **nel periodo dal 1 gennaio al 15 giugno e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 6:00 alle ore 9:30 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00**;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 X 5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
4. è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al **massimo 3 metri cubi per ettaro** giornaliero;
6. l'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
7. la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
8. la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

9. la combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;
10. il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
11. è vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
12. e' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o triturazione in loco per la stessa finalità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e trasmessa in copia:

- alla Prefettura di Rieti - prefettura.rieti@interno.it
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Antrodoco - cs.antrodoco@corpoforestale.it
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Antrodoco - stri217230@carabinieri.it
- al Comando di Polizia Municipale di Antrodoco
- all'ARPA Lazio – Ufficio Provinciale di Rieti – sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it
- alla Azienda USL di Antrodoco - distretto5.asl.rieti@pec.it

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente sarà inoltre pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Antrodoco ed affissa nel territorio del Comune di Antrodoco al fine della più ampia diffusione.

IL SINDACO
P.I. Sandro Grassi

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data R.A. n°

IL MESSO COMUNALE

ANTRODOCO,